



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE AFRO-ITALIANA ONLUS - ETS



Articolo. 1

Denominazione – Sede

1. È costituita l'Associazione denominata: "Associazione Afro-italiana Onlus - ETS", con sede legale nel territorio della Città Metropolitana di Milano, d'ora in poi definita per brevità "A.A.I Onlus" con la durata illimitata.
2. L'Associazione ha sede in Via Roma 81 a Cassina de' Pecchi; eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale in altro Comune della Lombardia ed all'apertura di sedi secondarie, sono decisioni che competono al Consiglio Direttivo, e non costituiscono modifica statutaria.
3. A.A.I Onlus è un'associazione senza fini di lucro, apartitica ed aconfessionale che si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo ed assume a proprio riferimento identitario ed operativo la Carta dei valori del volontariato.
4. L'Associazione Afro-italiana Onlus-ETS è costituita in forma di associazione riconosciuta del Terzo Settore; si ispira alla Legge 106/2016 ed al D.lgs. 117/2017 portando modifica alla legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale 01/08.

Articolo. 2

Finalità

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione persegue lo scopo di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto sociale, culturale, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, anche attraverso la gestione di eventi e servizi per il volontariato in conformità alle normative vigenti.
3. L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, nazionale e funge da rete di collegamento tra l'Italia e l'Africa.

Articolo. 3

Attività

1. Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio scopo, come definito nel precedente articolo 2, l'Associazione potrà svolgere le attività ed erogare i servizi di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva:
 - a) supporto sociale, culturale, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo Settore;
 - b) promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i cittadini di provenienza straniera, cittadini italiani, di formazione facilitando l'integrazione di cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;



c) formazione, finalizzata a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

d) consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

e) informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo Settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

g) ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

h) supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;

i) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato;

j) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

2. L'Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari ed in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3. L'Associazione può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

4. I servizi di cui sopra potranno essere erogati a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo congruo, anche tramite convenzione.

5. Non possono essere assunti impegni contrattuali onerosi per A.A.I. Onlus con amministrazioni pubbliche in cui un Consigliere sia amministratore.

6. Onde poter perseguire pienamente le finalità statuarie, l'Associazione Afro-italiana potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato incluse strutture decentrate sul territorio, nonché costituire o partecipare ad altri enti o società controllate.

7. Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con istituzioni, scuole, enti pubblici e privati, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

8. È fatto divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse.



Articolo 4

Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

2. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

3. Gli aderenti hanno il diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare direttamente o per delega;
- b) all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- c) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- d) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- e) di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- f) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4. Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

5. Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- a) osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- c) versare il contributo associativo annuale stabilito dall'Assemblea;
- e) svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- f) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

6. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.



Articolo 5

Organi sociali dell'Associazione

1. *Organi dell'Associazione sono:*

- a) Assemblea degli aderenti;*
- b) Il Consiglio Direttivo;*
- c) Il Presidente.*

2. *Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:*

- a) Il Collegio dei Revisori dei Conti;*
- b) Il Collegio dei Garanti.*

3. *Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.*

4. *Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.*

Articolo 6

Assemblea degli aderenti

1. *L'assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.*

2. *L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.*

3. *La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) degli aderenti.*

4. *L'Assemblea ordinaria viene convocata per:*

- a) l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;*
- b) l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;*
- c) l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.*

5. *Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:*

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;*
- b) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);*
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);*



- d) approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - f) approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - g) fissare l'ammontare del contributo associativo.
6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
7. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.
8. L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
9. L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
10. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
11. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.
12. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.
13. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
14. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo

- 1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 9 Consiglieri, nominati dall'Assemblea fra i propri aderenti, comunque da definirsi in numero dispari.
- 2. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.



3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora sono assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli aderenti.

a) Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

b) Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

c) Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

d) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

e) Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

f) Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo

5. Compete al Consiglio Direttivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

b) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

e) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

f) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;

g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

h) deliberare in merito all'esclusione di aderenti;



i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

j) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

k) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

l) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

6. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.

7. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 8

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica due anni.

2. Il Presidente:

a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

e) presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;

f) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

g) conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;

h) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

4. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.



Articolo 9

Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Collegio:

- a) elegge tra i suoi componenti il Presidente
- b) esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- c) agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- d) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- e) riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Articolo 10

Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Collegio:

- a) ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- b) giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 11

Patrimonio ed Entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- c) contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- b) contributi di privati;



- c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Esercizio Sociale e Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
3. Il bilancio coincide con l'anno solare.
4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Articolo 13

Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'associazione

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.
3. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Articolo 14

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

